

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **DD/2026/06647**

Del: **04/09/2026**

Esecutivo Da: **04/09/2026**

Proponente: **Direzione Servizi Tecnici**

OGGETTO:

PNC-PNRR- Piano Nazionale per gli investimenti complementari al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza –
“PNC-MIC - Intervento id. n. 7.1, di cui al DM 139 del 29 marzo 2023 – CUP H15F21000630001” -

Riqualificazione dello stadio Artemio Franchi di Firenze Ambito B – Stralcio 1 (CUP H15F21000630001 – e CIG
A0261CFBAF) - Autorizzazione alla Società Consortile Nuovo Stadio Franchi S.c.a.r.l. ad estendere il subappalto
all'impresa Coriap s.r.l.

IL DIRETTORE

Richiamati:

- le linee programmatiche di mandato 2024-2029, intitolate “Firenze 2029, la città plurale”, illustrate dalla Sindaca al Consiglio comunale nella seduta del 14 ottobre 2024;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60/2025 del 22 settembre 2025, esecutiva, avente ad oggetto “Approvazione del DUP 2026-2028 e contestuale presa d’atto della avvenuta verifica dello stato di attuazione del DUP 2025-2027 al primo semestre 2025”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 76/2025 del 30 dicembre 2025, esecutiva, avente ad oggetto “Documenti di programmazione 2026/2028: approvazione note di aggiornamento al DUP, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 14 gennaio 2026, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione 2026-2028;
- la Deliberazione di Giunta comunale n. 102 del 30/03/2026 con la quale è stato approvato il “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026 -2028”;

Premesso che:

- con la Determinazione dirigenziale della Direzione Generale n. DD/2023/9036 del 7/11/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento per la “Riqualificazione dell’area di Campo di Marte Nord e dello Stadio Artemio Franchi di Firenze, ambito B” – stralcio 1, CUP H15F21000630001, avente quadro

economico dell'importo complessivo di € 151.308.565,96, di cui € 90.674.041,55 (oltre IVA) per lavori da appaltare, compresi € 4.015.177,48 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

- con la suddetta determinazione è stato, altresì, disposto di avviare la procedura di affidamento dei lavori per la "Riqualificazione dello Stadio Artemio Franchi di Firenze, ambito B" – stralcio 1" (CUP: H15F21000630001 e CIG A0261CFBAF), facendo ricorso alla procedura aperta di cui all'art. 71 d.lgs. 36/2023;

- con Determinazione Dirigenziale n. 11257 del 29/12/2023 è stata aggiudicato all'operatore Costituendo RTI Cobar S.p.a. (mandataria) – SAC Società Appalti e Costruzioni S.p.a. (mandante) l'appalto dei lavori di "Riqualificazione dello stadio Artemio Franchi di P.L. Nervi – Firenze ambito B – stralcio 1" per un importo netto di € 90.039.618,356 (di cui complessivi € 4.015.177,480 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 23.216.544,67 per costi della manodopera al netto dell'IVA), oltre IVA al 10%, per un totale di € 99.043.580,19;

- in data 12 marzo 2024 è stato sottoscritto il relativo contratto di appalto dei lavori registrato in data 15 marzo 2024, Rep. n. 59.689, Racc. n. 29.531;

- ai sensi dell'art. 2615 ter c.c. con atto a rogito del Notaio Giuseppina Raguso in Gravina in Puglia (BA) del 28 Marzo 2024 repertorio n. 5524 raccolta n. 4618, registrato all'Agenzia a Bari il 3 Aprile 2024 al n. 14198/1T è stata costituita, tra le imprese temporaneamente raggruppate su individuate la Società Consortile "Nuovo Stadio Franchi - Società Consortile a Responsabilità Limitata", con sede in Altamura (70022 BA) via Selva n. 101 C.F. e P.IVA (08925680723) per l'esecuzione unitaria dei lavori di cui al contratto in oggetto;

- in data 26 marzo 2024 è stata effettuata la consegna dell'area di cantiere all'impresa esecutrice;

- con Determinazione dirigenziale n. 6281 del 20/08/2024 è stato nominato, con decorrenza immediata, come Responsabile Unico del Progetto e Responsabile Unico dei procedimenti a questo connessi l'Ing. Alessandro Dreoni, Direttore della Direzione Servizi Tecnici;

- con Determinazione dirigenziale n. 10658 del 30/12/2024 è stata approvata la Variante n. 01 al contratto di appalto dei lavori in oggetto, senza incremento dell'importo contrattuale;

- con Determinazione dirigenziale n. 2103 del 26/03/2025 è stata approvata la Variante n. 02 al contratto di appalto dei lavori in oggetto, senza incremento dell'importo contrattuale;

- con Determinazione dirigenziale n. 9176 del 9/12/2025 è stata approvata la Variante n. 03 al contratto di appalto dei lavori in oggetto, con aumento dell'importo contrattuale pari a € 11.386.590,01, oltre IVA, determinando un nuovo importo complessivo dei lavori pari a € 101.426.208,37, oltre IVA;

- con Determinazione dirigenziale n. 910 del giorno 11/02/2026 è stata approvata la Variante n. 04 al contratto di appalto dei lavori in oggetto, senza incremento dell'importo contrattuale;

- con Determinazione dirigenziale n. 4069 del 25/05/2026 è stata approvata la Variante n. 05 al contratto, con aumento dell'importo contrattuale pari a € 406.732,47, oltre IVA, determinando un nuovo importo complessivo dei lavori pari a € 101.832.940,84, oltre IVA;

- con Determinazione dirigenziale n. 4297 del giorno 03/06/2026 è stata approvata la Variante n. 06 al contratto di appalto dei lavori in oggetto, senza incremento dell'importo contrattuale;

Dato atto che con istanza del 21.3.2025 prot. 121524 Cobar s.p.a., quale impresa mandataria del RTI affidatario dei lavori con SAC Società Appalti e Costruzioni S.p.a. (mandante), ha chiesto, per conto della Società Consortile Nuovo Stadio Franchi S.c.a.r.l., l'autorizzazione al subappalto all'Impresa Coriap s.r.l., con sede legale in Aversa (81031 – CE), Via Eugenio Montale n. 36, C.F. e Partita Iva: 04691660619, per il compimento di opere di "realizzazione ed esecuzione di lavori di carpenteria per cemento armato", per un importo complessivo stimato di €100.000,00 (euro centomila/00) di cui € 5.000,00 quali oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso;

Dato atto che la stazione appaltante ha svolto con esito positivo i controlli sull'impresa subappaltatrice, ha verificato che i lavori oggetto del subappalto rientrano nei limiti stabiliti per il subappalto e che l'Impresa ha prodotto copia del contratto di subappalto;

Preso atto della nota agli atti dell'ufficio con cui il Direttore dei Lavori ha attestato la conformità dell'istanza di autorizzazione a quanto prescritto dall'art. 119, comma 12 del D.lgs. 36/2023;

Dato pertanto atto che con Determinazione dirigenziale n. 2281 del 1/4/2025 il subappalto in favore della Coriap s.r.l. è stato autorizzato ai sensi e per gli effetti dell'art. 119 del d.lgs. 36/2023;

Vista l'istanza del 22.5.2025 (prot. 210126 del 23/5/2025) con la quale Cobar s.p.a., quale impresa mandataria del RTI affidatario dei lavori con SAC Società Appalti e Costruzioni S.p.a. (mandante), ha chiesto per conto della Società Consortile Nuovo Stadio Franchi S.c.a.r.l. l'autorizzazione all'estensione del subappalto in favore della Coriap s.r.l. per eseguire le stesse attività per le quali è stata già autorizzata al subappalto in data 1 aprile 2025. L'importo del contratto di subappalto ha subito l'incremento di € 700.000,00 (euro settecentomila/00) di cui € 24.000,00 (euro ventiquattromila/00) per oneri di sicurezza. L'importo del subappalto è passato da € 100.000,00 (euro centomila/00) di cui € 3.000,00 (euro tremila/00) per costi relativi alla sicurezza all'importo definitivo di € 800.000,00 (euro ottocentomila/00) di cui € 27.000,00 (euro ventisettecentomila/00) per costi relativi alla sicurezza;

Considerato che la Stazione Appaltante ha proceduto, con nota prot. 228336 del 5 giugno 2025 a richiedere alla Cobar s.p.a. alcune integrazioni documentali per lo svolgimento delle verifiche antimafia ai sensi del d.lgs. 152/2006 e che la stessa ha inoltrato la documentazione mancante con nota prot. 229196 del 6 giugno 2025;

Visto che l'Impresa Coriap s.r.l. ha richiesto, in data 3 giugno 2024, l'iscrizione nella White list della Prefettura di Caserta (art. 1, commi dal 52 al 57, della Legge n. 190/2012; D.P.C.M. 18 aprile 2013) e che la stessa risulta "in istruttoria", la Stazione Appaltante ha avviato, in data 10 giugno 2025, i controlli tramite la consultazione della Banca Dati Nazione unica della documentazione antimafia;

Dato atto che la stazione appaltante ha svolto con esito positivo i controlli sull'impresa subappaltatrice, ha verificato che i lavori oggetto del subappalto rientrano nei limiti stabiliti per il subappalto e che l'Impresa ha prodotto copia del contratto di subappalto;

Preso atto della nota agli atti dell'ufficio con cui il Direttore dei Lavori ha attestato la conformità dell'istanza di autorizzazione a quanto prescritto dall'art. 119, comma 12 del D.lgs. 36/2023;

Dato pertanto atto che con Determinazione dirigenziale n. 4492 del 18/6/2025 la Stazione appaltante ha autorizzato l'estensione al subappalto in favore della Coriap s.r.l., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 119 del d.lgs. 36/2023, sotto condizione risolutiva, nelle more dell'acquisizione degli esiti delle verifiche antimafia;

Vista l'istanza del 23/12/2025 (prot. 488506) con la quale Cobar S.p.A., quale impresa mandataria del RTI affidatario dei lavori con SAC Società Appalti e Costruzioni S.p.A. (mandante), ha richiesto, per conto della

Società Consortile Nuovo Stadio Franchi S.c.a.r.l., alla Stazione Appaltante, l'autorizzazione all'ulteriore estensione del subappalto in favore della Coriap S.r.l. per eseguire le stesse attività per le quali è stata già autorizzata al subappalto in data 1 aprile 2025 e 18 giugno 2025. L'importo del contratto di subappalto subisce l'incremento di € 700.000,00 (euro settecentomila/00) e l'importo del subappalto passa da € 800.000,00 (euro ottocentomila/00) all'importo di € 1.500.000,00 (euro unmilione cinquecentomila/00) di cui € 51.000,00 (euro cinquantunomila/00) per costi relativi alla sicurezza;

Considerato che la Stazione Appaltante ha proceduto, con nota prot. n. 5558 del 08/01/2026, a richiedere alla società alcuni chiarimenti e integrazioni documentali e che la stessa ha inoltrato i propri chiarimenti e la documentazione mancante con nota prot. n. 36478 del 27/01/2026;

Dato atto che la stazione appaltante ha svolto con esito positivo i controlli sull'impresa subappaltatrice, ha verificato che i lavori oggetto del subappalto rientrano nei limiti stabiliti per il subappalto e che l'Impresa ha prodotto copia del contratto di subappalto;

Preso atto della nota agli atti dell'ufficio con cui il Direttore dei Lavori ha attestato la conformità dell'istanza di autorizzazione a quanto prescritto dall'art. 119, comma 12 del D.lgs. 36/2023;

Dato atto che con Determinazione dirigenziale n. 541 del 30/01/2026 la Stazione Appaltante ha autorizzato l'ulteriore estensione del subappalto in favore della Coriap S.r.l., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, per l'importo complessivo di € 1.500.000,00, di cui € 51.000,00 per costi relativi alla sicurezza;

Vista l'istanza acquisita al prot. n. 183513 del 28 aprile 2026, con la quale Cobar S.p.A., quale impresa mandataria del RTI affidatario dei lavori con SAC Società Appalti e Costruzioni S.p.A. (mandante), ha richiesto, per conto della Società Consortile Nuovo Stadio Franchi S.c.a.r.l., l'autorizzazione alla III estensione del subappalto in favore dell'impresa Coriap S.r.l., per eseguire le stesse attività per le quali è stata già autorizzata al subappalto. L'importo del contratto di subappalto subisce l'incremento di € 800.000,00 (euro settecentomila/00) e l'importo del subappalto passa da € 1.500.000,00 (euro unmilione cinquecentomila/00) all'importo di € 2.300.000,00 (euro duemilione trecentomila/00) di cui € 78.000,00 (euro settantottomila/00) per costi relativi alla sicurezza;

Considerato che la Stazione Appaltante, con nota prot. n. 227755 del 28/05/2026, ha richiesto a Cobar S.p.A. chiarimenti e integrazioni documentali e che la stessa ha inoltrato i propri chiarimenti e la documentazione mancante con nota prot. n. 233524 del 04/06/2026;

Dato atto che la stazione appaltante ha svolto con esito positivo i controlli sull'impresa subappaltatrice, ha verificato che i lavori oggetto del subappalto rientrano nei limiti stabiliti per il subappalto e che l'Impresa ha prodotto copia del contratto di subappalto;

Preso atto della nota agli atti dell'ufficio con cui il Direttore dei Lavori ha attestato la conformità dell'istanza di autorizzazione a quanto prescritto dall'art. 119, comma 12 del D.lgs. 36/2023;

Dato atto che con Determinazione dirigenziale n. 4797 del 19/06/2026 la Stazione Appaltante ha autorizzato l'ulteriore estensione del subappalto in favore della Coriap S.r.l., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, per l'importo di € 800.000,00, di cui € 27.000,00 per costi relativi alla sicurezza;

Vista l'istanza acquisita al prot. n. 323322 del 07 agosto 2026, con la quale Cobar S.p.A., quale impresa mandataria del RTI affidatario dei lavori con SAC Società Appalti e Costruzioni S.p.A. (mandante), ha richiesto, per conto della Società Consortile Nuovo Stadio Franchi S.c.a.r.l., l'autorizzazione alla III estensione del subappalto in favore dell'impresa Coriap S.r.l., per eseguire le stesse attività per le quali è stata già autorizzata al subappalto. L'importo del contratto di subappalto subisce l'incremento di € 1.200.000,00 (euro unmilione duecentomila/00) e l'importo del subappalto passa da € 2.300.000,00 (euro duemilione trecentomila/00) all'importo definitivo di € 3.500.000,00 (euro tremilione cinquecentomila/00) di cui € 114.000,00 (euro centoquattordicimila/00) per costi relativi alla sicurezza;

Considerato che la Stazione Appaltante, con nota prot. n. 347774 del 01/09/2026, ha richiesto a Cobar S.p.A. chiarimenti e integrazioni documentali e che la stessa ha inoltrato i propri chiarimenti e la documentazione mancante con nota del 02/09/2026;

Dato atto che l'intervento in oggetto è assoggettato al "Protocollo di Intesa", sottoscritto in data 27 febbraio 2025 tra il Comune di Firenze, le imprese affidatarie e le Parti Sociali, che disciplina specifiche misure di prevenzione, monitoraggio e controllo in materia di salute e sicurezza sul lavoro, regolarità contributiva, applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e trasparenza dei rapporti di lavoro con riferimento all'intervento di Riquilificazione in oggetto;

Dato atto che il RUP ha svolto, per quanto di competenza, le verifiche preliminari previste dall'art. 119 del D.lgs. 36/2023 in relazione all'istanza di estensione del subappalto in favore di Coriap s.r.l., con particolare riferimento:

- alla sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94 e 95 del D.lgs. 36/2023, sulla base delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 e delle verifiche effettuate tramite il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico;
- alla regolarità contributiva dell'impresa subappaltatrice;
- al possesso dei requisiti di qualificazione SOA coerenti con le lavorazioni affidate;
- alla verifica del rispetto dei limiti e delle condizioni per il subappalto stabiliti dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara;
- alla trasmissione di copia del contratto di subappalto e della relativa appendice;

Vista la nota agli atti dell'ufficio con cui il Direttore dei Lavori ha attestato la conformità dell'istanza di autorizzazione a quanto prescritto dall'art. 119, comma 12 del D.lgs. 36/2023;

Dato atto che è stato verificato che l'impresa subappaltatrice applica ai propri lavoratori il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Edilizia – Industria, in coerenza con quello applicato dall'impresa affidataria;

Dato atto che Coriap S.r.l. risulta iscritta nella White List della Prefettura di Caserta con decorrenza dal 19/02/2026 e scadenza al 19/02/2027;

Ritenuto che, sulla base dell'istruttoria svolta e delle verifiche effettuate dal RUP per quanto di competenza, sussistano le condizioni per autorizzare la IV estensione del subappalto in favore dell'impresa Coriap S.r.l., nel rispetto della normativa vigente, delle previsioni contrattuali, del Capitolato Speciale d'Appalto e degli impegni assunti con il Protocollo di Intesa sopra richiamato;

Dato atto che il RUP dell'intervento è il sottoscritto Ing. Alessandro Dreoni il quale non versa in alcuna causa di conflitto d'interesse;

Richiamati i principi e le disposizioni del D.Lgs.14 marzo 2013 n. 33, sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l'art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il vigente Regolamento dei Contratti;

Visto l'art. 23 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1. di autorizzare la Nuovo Stadio Franchi S.c.a.r.l., con sede in Altamura (70022 BA), Via Selva n. 101, C.F. e P.IVA 08925680723, ad estendere il subappalto in favore di Coriap S.r.l., con sede legale in Gricignano di Aversa (CE), Via Vittorio Ronza n. 74, C.F. e P.IVA 04691660619, per l'esecuzione delle attività di "realizzazione ed esecuzione di lavori di carpenteria per cemento armato" già autorizzate, mediante incremento di € 1.200.000,00 (euro unmilione duecentomila/00) , per un importo complessivo del subappalto pari a € 3.500.000,00 (euro tremilionicinquecentomila/00) di cui € 114.000,00 (euro centoquattordicimila/00) per costi relativi alla sicurezza;
2. di dare atto che la presente autorizzazione comporta l'osservanza, da parte dell'impresa appaltatrice e della ditta subappaltatrice, delle disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023;
3. di precisare che l'Amministrazione non corrisponderà direttamente ai subappaltatori gli importi dei lavori eseguiti, al cui pagamento dovrà provvedere l'impresa appaltatrice.

Sottoscritto digitalmente da

Facente funzione: Responsabile regolarità tecnica

Filippo Cioni

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.